



COMUNE DI SCILLATO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del Registro

Addì, 24-05-2023.

Oggetto: ART. 20 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 (TESTO UNICO SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE) REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE . DATI AL 31/12/2021.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:00, nella sala delle consuete adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, con l'intervento dei Consiglieri Signori :

BATTAGLIA ANTONINO	Presente	Cilluffo Alessandra	Presente
SBRIGLIA FEDERICA	Assente	LA RUSSA ROSANNA	Presente
CAMMARATA ANTONINO	Presente	Eriu Sebastiana	Presente
MUSCARELLA SERGIO	Presente	FRISA GIUSEPPE	Presente
GUGGINO SONIA	Assente	BATTAGLIA DARIO	Assente

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. **BATTAGLIA ANTONINO** in qualità di **Presidente del Consiglio** e

Assiste il/la **Dott.ssa Rosalia Sinagra Segretario Comunale**. La seduta è pubblica

Nominati scrutatori

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

RICHIAMATO Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO CHE lo stesso decreto prevede "fermo quanto previsto dall'art. 24 comma 1," le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi sull'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...]"; -

PREMESSO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo e precisamente:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data

del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o mantenute e per le quali eventualmente va intrapresa una razionalizzazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra avrebbero dovuto essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1)non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2)non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a)partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b)società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c)partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d)partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e)partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f)necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g)necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Scillato e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione

ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTA la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 02/10/2017, in conformità ai sopra indicati criteri;

VISTA la deliberazione n. 5 del 17/02/2021 con la quale il Consiglio comunale ha adottato il piano di "Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune" in riferimento ai dati al 31/12/2019;

RITENUTO che occorre comunque attenzionare che si sia verificata la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati, così come previsto dalla norma e dalla stessa ricognizione straordinaria;

VISTO l'Art. 20 , commi 1 e 2 del TUSP, che testualmente recitano:

“ 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”

TENUTO CONTO, che la scelta dell'alienazione rientra comunque nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei

principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, sui quali il Consiglio Comunale si potrà determinare, se lo riterrà opportuno;

CONSIDERATO CHE sulla proposta sarà acquisito il parere dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità, nonché il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del Settore Finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE

di approvare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto ;

di approvare la relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di approvare il provvedimento di razionalizzazione periodica al 31/12/2021 delle partecipate e delle relative schede di rilevazione che allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di determinarsi sul mantenimento di tutte le partecipate dell'Ente e precisamente :

- Società AMA Rifiuto è Risorsa S.p.A.;
- Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione;
- Società consortile a.r.l. SRR Palermo Provincia Est; ·
- SO.SVI.MA. S.p.A. ;

di prendere atto che le schede di rilevazione relative alla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione non sono complete in quanto la stessa società non ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021;

.di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20
comma 3 del T.U.S.P.;

Pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione
"provvedimenti organi d'indirizzo politico" voce "deliberazioni di Giunta Comunale", ai sensi di
quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i...

Il Proponente

F.to Dott.ssa Bartoluccia Attinasi

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge
142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Bartoluccia Attinasi

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge
142/1990, recepito dalla L.R. 48/91, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000.

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Bartoluccia Attinasi

Presidente avverte che si passa alla trattazione del 4 °punto all'ordine delgiorno avente ad oggetto: **"REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2021 ex art. 20 DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 (testo unico delle società partecipate")**

Il presidente procede a riassumere la proposta, comunica le quattro società di cui l'ente detiene la partecipazione e specifica inoltre che la società Ecologia e Ambiente è in liquidazione.

Il Presidente invita i consiglieri comunali a sollevare eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche. In assenza di richiesta di integrazioni e/o modiche, pone in votazione 4°punto all'ordine del giorno aventead oggetto: **"REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE DETENUTE AL 31/12/2021 ex art. 20 DLGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 (testo unico delle società partecipate")**.

Eseguita la votazione per alzata di mano si registra il seguente risultato:

presenti: 7

votanti: 7

Assenti:3 (Sbriglia Federica, Guggino Sonia, Battaglia Dario)

favorevoli: 7

Astenuto: 0

Contrari: 0

Il Presidente dichiara: "il Consiglio HA APPROVATO all'unanimità".

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Eseguita la votazione per alzata di mano si registra il seguente risultato:

presenti: 7

votanti: 7

Assente: 3 (Sbriglia Federica, Guggino Sonia, Battaglia Dario)

favorevoli: 7

Astenuti: 0

Contrari: 0

La decisione viene repertoriata **al n.24 del 24.05.2023** del registro delle deliberazioni.

Il presidente legge la proposta corredata di pareri

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta che precede

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

DELIBERA

di approvare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto ;

di approvare la relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di approvare il provvedimento di razionalizzazione periodica al 31/12/2021 delle partecipate e delle relative schede di rilevazione che allegate alla presente deliberazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

di determinarsi sul mantenimento di tutte le partecipate dell'Ente e precisamente :

- Società AMA Rifiuto è Risorsa S.p.A.;
- Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione;
- Società consortile a.r.l. SRR Palermo Provincia Est; ·
- SO.SVI.MA. S.p.A. ;

di prendere atto che le schede di rilevazione relative alla Società Ecologia ed Ambiente S.p.A. in Liquidazione non sono complete in quanto la stessa società non ha approvato il bilancio dell'esercizio 2021;

.di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune alla voce "Amministrazione trasparente" - sezione "provvedimenti" - sottosezione

“provvedimenti organi d’indirizzo politico” voce “deliberazioni di Giunta Comunale”, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i...

CONTESTUALMENTE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione alla presente;
Visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;
Con separata votazione favorevole, resa all’unanimità;

DICHIARA

La presente immediatamente esecutiva.

Indi, non essendovi altri interventi, si passa alla trattazione del successivo punto all’ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente del Consiglio
F.to ANTONINO BATTAGLIA

Il Consigliere Anziano
F.to Cilluffo Alessandra

Il/La Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Rosalia Sinagra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

Il presente atto è stato pubblicato all'albo comunale dal 26-05-2023 al 10-06-2023 con il n°366 del Registro delle pubblicazioni.

Li 26-05-2023.

MESSO
F.to MARIA GRAZIA PACI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto messo, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione N. 24 del 24-05-2023 ai sensi della L.R. 02/12/1991, n°44 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 26-05-2023 per 15 giorni consecutivi.

Li 12-06-2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosalia Sinagra

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24-05-2023.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del documento originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato, realizzata ai sensi dell'art. 23, c. 2bis del D.lgs. 82/2005 CAD. Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Scillato li, 25-05-2023 .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Rosalia Sinagra